

Verona, 04/09/2023

Spett.le Cliente

OGGETTO: LA NUOVA NORMATIVA FISCALE SULLE CRIPTO-VALUTE

La legge di bilancio 2023 ha **ridefinito la normativa fiscale che riguarda le valute virtuali** detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

La norma **fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate"**.

A tali fini, **per cripto-attività si intende "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"**.

In linea generale, possiamo dire che **i profili fiscali da analizzare per le cripto-attività riguardano:**

- La normativa legate alle **imposte dirette, per la dichiarazione dei proventi (plusvalenze)** derivanti dalla cessione di valuta virtuale;
- La **normativa legata al monitoraggio fiscale** delle valute virtuali, **nel quadro RW** della dichiarazione dei redditi.

La novità principale rispetto al passato riguarda il fatto che **i proventi realizzati tramite rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, rientrano nella categoria dei redditi diversi** ex art. 67, co. 1, lettera c-sexies del TUIR.

Secondo l'art. 68 co. 10 del TUIR tali plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto al netto delle minusvalenze.

Regime di tassazione delle plusvalenze

Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

- **L'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%;**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

- **La possibilità di esercitare l'opzione** di cui all'articolo 6 (cd. **regime del risparmio amministrato**) e dell'articolo 7 (cd. **regime del risparmio gestito**), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;

Il monitoraggio fiscale delle Cripto-attività

Ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.L. n. 167/90, disciplina legata al monitoraggio fiscale, le persone fisiche che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono obbligate a dichiarare il possesso. **Tale adempimento si esplica attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.**

La relazione illustrativa alla norma sulle cripto-valute evidenzia che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW "sussistono **indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia**". Di fatto, questa impostazione porta agli obblighi di monitoraggio delle cripto-attività, anche nel caso in cui le stesse vengano detenute attraverso intermediari residenti.

Con il provvedimento del 7 agosto 2023, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello, le istruzioni e le regole per accedere alla regolarizzazione delle violazioni sull'imposta e il monitoraggio delle cripto-attività per le dichiarazioni dei redditi ancora accertabili (al fine di evitare le maggiori sanzioni per violazione di monitoraggio e omissione dichiarativa).

La procedura prevede:

- la spontanea, consapevole e autonoma **istanza di regolarizzazione** del richiedente;
- **il pagamento della sanzione per la violazione** degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990) **nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute** non dichiarate per ciascun anno;
- **il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi** e delle eventuali addizionali **nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.**

Il termine per la presentazione dell'istanza e il versamento della somma è fissato al 30 novembre 2023.

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO